

XV legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante: «Recepimento della
direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche
professionali»**

(Atto del Governo n. 134)

Settembre 2007
n. 58



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 5 (<i>Autorità competente</i>).....	1
Articolo 6 (<i>Punto di contatto</i>)	2
Articolo 8 (<i>Cooperazione amministrativa</i>)	3
Articolo 11 (<i>Verifica preliminare</i>)	3
Articolo 23 (<i>Tirocinio di adattamento e prova attitudinale</i>)	5
Articolo 25 (<i>Piattaforma comune</i>)	6
Articolo 35 (<i>Formazione specifica in medicina generale</i>).....	6

Premessa

Il presente schema di decreto viene emanato al fine di recepire la direttiva CE n. 36 del 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea.

Si rappresenta che l'articolo 60 dell'atto in esame, contenente la clausola di invarianza finanziaria, dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che alle attività previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse previste dalla legislazione vigente.

Si analizzano gli articoli considerati dalla RT e, comunque, quelli che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

Articolo 5

(Autorità competente)

Il presente articolo individua le autorità governative competenti a ricevere le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali e a prendere le relative decisioni.

La RT asserisce che si tratta di attività che le Amministrazioni indicate già assolvono e che, pertanto, continueranno a svolgersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare **al riguardo**, nel presupposto che i compiti in questione siano effettivamente sostenibili a valere sulle ordinarie risorse finanziarie a disposizione.

Articolo 6

(Punto di contatto)

L'articolo attribuisce al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del consiglio dei ministri i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto e di informazione sui riconoscimenti. Viene altresì prevista la possibilità di istituire ulteriori punti di contatto da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 5.

La RT asserisce che in entrambi i casi i relativi compiti potranno essere assolti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Al riguardo, premesso che - come negli analoghi casi di rinvio all'utilizzo delle risorse esistenti per far fronte a nuovi compiti - la copertura adottata sembra configurarsi come una copertura sul bilancio, andrebbero forniti elementi più puntuali a sostegno dell'assunto contenuto nella RT circa la sostenibilità dei nuovi compiti con le risorse disponibili, al fine di garantire il rispetto della clausola

generale di invarianza degli oneri recata dall'articolo 60 dello schema in esame.

Articolo 8

(Cooperazione amministrativa)

Il presente articolo prevede lo scambio di informazioni, anche per via telematica, fra le autorità di cui all'articolo 5 e le omologhe autorità dei paesi comunitari in relazione, in particolare, alle azioni disciplinari e alle sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto della specifica procedura di riconoscimento professionale.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, andrebbero fornite assicurazioni in ordine alla sostenibilità delle attività correlate allo scambio di informazioni a valere sulle ordinarie risorse a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 5.

Articolo 11

(Verifica preliminare)

Viene prevista la possibilità per le pubbliche autorità competenti di procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali

del prestatore che chiede il riconoscimento allo Stato italiano qualora si tratti di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica (comma 1), mentre il comma 4 stabilisce che eventuali differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta possono essere colmate con il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.

La RT esclude maggiori oneri, in quanto, da un lato, le risorse disponibili risultano idonee anche all'assolvimento delle citate verifiche preliminari (comma 1) e, dall'altro, gli oneri della prova attitudinale sono a carico degli interessati, ai sensi dell'articolo 24-*bis*.

Al riguardo, si rileva innanzitutto che il riferimento all'articolo 23, comma 4, per l'addebito agli interessati dell'onere per lo svolgimento della prova attitudinale necessita di un chiarimento, atteso che tale comma non esiste nel testo dello schema. Tuttavia, l'articolo 24-*bis* espressamente pone a carico degli interessati, sulla base del costo effettivo del servizio, gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste nell'articolo 11, con una formulazione generale che sembra, fra l'altro, applicabile anche alle verifiche preliminari. Pertanto, non dovrebbero registrarsi effetti finanziari in relazione all'articolo in esame.

Articolo 23

(Tirocinio di adattamento e prova attitudinale)

Il presente articolo disciplina il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale previsti, per alcune professioni, nei casi in cui la formazione ricevuta all'estero sia considerata insufficiente all'acquisizione delle competenze richieste per l'esercizio della relativa professione in Italia.

La RT asserisce che l'articolo 24-*bis* prevede espressamente che anche gli oneri correlati all'articolo 23 siano posti a carico degli interessati sulla base del costo effettivo del servizio.

Al riguardo, si rileva che tale affermazione non trova corrispondenza nel testo dell'articolo 24-*bis*, che fa riferimento soltanto agli oneri impliciti negli articoli 11 e 12, senza fra l'altro che in tali articoli sia possibile rinvenire disposizioni che facciano comunque presumere un collegamento con le previsioni recate dall'articolo 23. Considerando che la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento sono attività il cui svolgimento implica certamente un onere, andrebbero forniti chiarimenti sul punto, non potendosi allo stato escludere riflessi negativi per la finanza pubblica.

Articolo 25

(Piattaforma comune)

Il presente articolo prevede la partecipazione degli ordini professionali e delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello nazionale all'elaborazione di proposte nella materia *de qua* da sottoporre all'esame della Commissione europea.

Tale partecipazione, per quanto riguarda le associazioni di categoria, è subordinata, fra le altre, alla tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate all'associazione per gli scopi statutari (comma 3, lettera b)).

La RT esclude oneri a carico dello Stato per la tenuta dei predetti elenchi, trattandosi di oneri sostenuti da associazioni private.

Nulla da osservare **al riguardo**, atteso fra l'altro che la tenuta dei citati elenchi non rappresenta un obbligo per le associazioni in questione ma semplicemente un requisito per l'acquisizione del diritto a partecipare all'elaborazione di proposte da sottoporre alla Commissione europea.

Articolo 35

(Formazione specifica in medicina generale)

Il presente articolo prevede la partecipazione dei medici e chirurghi stranieri abilitati all'esercizio professionale ad un corso

almeno triennale per l'acquisizione del diploma di formazione specifica in medicina generale, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa l'eventuale onerosità correlata all'espletamento dei corsi in esame, anche soltanto in rapporto al presumibile incremento dei partecipanti conseguente alla disposizione in esame e al fine di valutare la compatibilità della norma con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 60.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it